

*circolare riservata ai soci – vietata la riproduzione*



*CIRCOLARE PERIODICA  
DI AGGIORNAMENTO*

*n. 6*



## SOSTTUTI D'IMPOSTA

R.M. 19/03/09 n.68

### **Le Entrate confermano lo scomputo delle ritenute non certificate dal sostituto**

Lo scomputo delle ritenute non certificate dal sostituto d'imposta sarà possibile, per i professionisti e le imprese, allegando una prova dell'avvenuto pagamento, cioè copia del bonifico bancario o della parcella. Lo aveva preannunciato il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, nel corso del primo Congresso del CNDCEC e lo ufficializza ora la **risoluzione n.68/E del 19 marzo 2009**, che amplia la nozione di "certificazioni richieste ai contribuenti", contenuta nell'art.36-ter del DPR n.600/73. La condizione per lo scomputo delle ritenute subite è l'esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta. Qualora, poi, fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, a questi documenti andrà aggiunta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

## DECRETO ANTICRISI

C.M. 19/03/09 n.11

### **Beni immobili d'impresa, il saldo attivo di rivalutazione è "libero"**

Porte aperte alla rivalutazione solo civilistica dei beni immobili d'impresa risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2007, senza dover pagare l'imposta sostitutiva. Il saldo attivo che ne deriva non costituisce riserva in sospensione d'imposta e, ai fini fiscali, rappresenta una riserva di utili. Confermato anche l'ingresso di imprenditori individuali e società di persone in contabilità semplificata nella rosa dei beneficiari. In questi casi, però, la rivalutazione deve avere rilevanza necessariamente anche ai fini fiscali. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la **circolare n.11/E**, alla luce delle novità introdotte dal D.L. n.185/08, in merito al trattamento fiscale della rivalutazione dei beni d'impresa e dell'affrancamento del relativo saldo attivo. In particolare, la circolare chiarisce che si possono rivalutare solo i beni immobili, escluse le aree fabbricabili e gli immobili merce. Inoltre, sono rivalutabili anche le aree su cui insistono fabbricati o quelle di pertinenza. La platea "allargata" dei beneficiari della rivalutazione comprende i soggetti titolari di reddito d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali. Nel dettaglio, possono godere del beneficio, tra gli altri dettati dal D.L. anticrisi, anche gli imprenditori individuali e le società di persone



in contabilità semplificata. Sul versante degli effetti fiscali della rivalutazione, si ricorda che il maggior valore iscritto in bilancio, in caso di assolvimento dell'imposta sostitutiva, è riconosciuto fiscalmente a partire dal quinto esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione o dal sesto esercizio successivo nel caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'attività d'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati. Inoltre, sempre nell'ipotesi di rivalutazione con rilevanza anche fiscale, il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato pagando un'imposta sostitutiva Irpef, Ires, Irap ed eventuali addizionali.

**C.M. 19/03/09 n.10**

**Nuovi chiarimenti per ravvedimento operoso e riscossione**

Semplificazione, maggiore convenienza con la regolarizzazione spontanea e potenziamento delle procedure di riscossione. L'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti al decreto anticrisi, in ordine all'istituto del ravvedimento, alla riscossione e agli adempimenti tributari, con la **circolare n.10/E del 19 marzo**.

Ravvedimento operoso: chi si avvale di questo istituto, prima della constatazione della violazione degli obblighi tributari e prima dell'inizio di eventuale controllo, beneficia oggi di un maggior abbattimento delle sanzioni. In particolare, la misura della riduzione passa:

- da 1/8 a 1/12 del minimo, per la regolarizzazione del mancato pagamento delle imposte periodiche, in acconto o a saldo;
- da 1/5 a 1/10 del minimo, per la correzione di errori e omissioni;
- da 1/8 a 1/12 del minimo, per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni.

Abolizione di alcuni obblighi tributari: sono stati aboliti: l'obbligo della comunicazione preventiva, da parte dei soggetti Iva, delle compensazioni di somme oltre i €10.000; l'obbligo di memorizzare elettronicamente le cessioni di beni e servizi effettuate tramite distributori automatici; l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte delle imprese della grande distribuzione e del commercio al minuto e, conseguentemente, l'obbligo degli idonei misuratori fiscali. La circolare precisa, però, che le imprese della grande distribuzione, commerciali e di servizi, hanno comunque facoltà di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Potenziamento e semplificazione della riscossione coattiva: si semplificano le modalità con cui l'agente della riscossione può aggredire il patrimonio immobiliare, per il recupero delle somme dovute



a seguito di condono fiscale. Si potrà ora procedere direttamente all'espropriazione senza iscrizione di ipoteca, a condizione che i debiti da condono siano superiori a €5.000.

Rimborsi ultradecennali: abrogata la norma che prevedeva la maturazione di ulteriori interessi per i rimborsi "ultradecennali", relativi alle imposte sul reddito, ferma restando la validità della disposizione fino all'entrata in vigore della L. n.2 del 28.01.09, di conversione del D.L. n.185/08, ovvero il 29 gennaio 2009.

Sisma 2002 - province di Campobasso e Foggia: tutti i contribuenti residenti o con domicilio, sede legale o operativa nelle province di Campobasso e di Foggia potranno definire i versamenti sospesi, relativi al periodo 31 ottobre 2002 - 30 giugno 2008, corrispondendo il 40% di quanto dovuto, suddiviso in 120 rate a partire dal 16 giugno 2009.

[C.M. 13/03/09 n.8](#)

### **La circolare delle Entrate con le risposte a Telefisco e Forum di Italia Oggi**

Come di consueto, anche quest'anno l'Agenzia delle Entrate ufficializza - **circolare n.8/E** - le risposte fornite in sede di incontri con la stampa specializzata, sulle novità fiscali della Finanziaria 2009 e soprattutto dei provvedimenti anticrisi, in *primis* il D.L. n.185/08. Tra i numerosi chiarimenti forniti, si evidenziano quelli sui seguenti argomenti: rivalutazione dei beni; riallineamento dei valori fiscali nell'ipotesi di operazioni straordinarie; plusvalenze su partecipazioni e momento rilevante delle cessioni di partecipazioni in *start up*; inasprimento delle sanzioni per chi utilizza in compensazione crediti inesistenti; esigibilità per cassa dell'Iva; calcolo della base imponibile Iva nella vendita di auto usate e sulle condizioni per accedere alle agevolazioni Iva per particolari interventi di recupero edilizio; adesione ai Pvc e responsabilità solidale degli acquirenti di immobili.

## **REDDITO D'IMPRESA**

[R.M.17/03/09n.66](#)

### **Modalità dichiarative e di versamento per gli esercizi a cavallo**

Con **risoluzione n.66/E**, l'A.F. ha chiarito le modalità di assolvimento degli obblighi dichiarativi ai fini Ires, Irap e Iva e la modalità di pagamento dell'Ires e dell'Irap in saldo ed in acconto, per il periodo non coincidente con l'anno solare (nel caso di specie, fra il 1° dicembre 2007 ed il 31 dicembre 2008) di una società che ha modificato la data di chiusura dell'esercizio sociale. Secondo le Entrate, la società



dovrà: presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma, utilizzando il modello Iva 2009; presentare la dichiarazione Ires utilizzando il Modello Unico 2009 SC; presentare la dichiarazione Irap in forma autonoma ed effettuare il versamento a saldo ed in acconto per Ires ed Irap, utilizzando due distinti modelli F24 compilandoli nel modo seguente: Saldo Ires/Irap (modello con barratura del campo “anno d’imposta non coincidente con l’anno solare”): Ires cod. 2003 anno 2007 - Irap cod. 3800 anno 2007. Acconto Ires/Irap: Ires cod. 2001 anno 2009 - Irap cod. 3812 anno 2009.

## AGEVOLAZIONI – INCENTIVI – FINANZIAMENTI

Agenzia Entratecomunicatostampa16/03/09

### “Bonus assunzioni” - Conto alla rovescia per l’invio della comunicazione

Tempi ravvicinati per l’invio della comunicazione, per la fruizione del *bonus* assunzioni. Ai datori di lavoro ammessi a beneficiare del credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate resta fino al 31 marzo del 2009, per presentare in via telematica la comunicazione che attesta il mantenimento del livello occupazionale annuale (mod. C/lal). Il mancato invio della comunicazione comporta la decadenza dal diritto al credito d’imposta, a partire dall’anno in cui la comunicazione doveva essere presentata.

I soggetti tenuti a tale adempimento sono i datori di lavoro che hanno ottenuto l’accoglimento, anche parziale, dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta per le nuove assunzioni, con contratto a tempo indeterminato, effettuate nelle aree svantaggiate. Per la compilazione e l’invio della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate, dal 29 gennaio ha messo a disposizione sul proprio sito *web* il **software “comunicazione lal”**. Si rammenta, inoltre, che i soggetti non ammessi al beneficio, per esaurimento dei fondi stanziati, potranno rinnovare l’istanza non accolta presentando, dal 1° al 20 aprile 2009, l’istanza di rinnovo, utilizzando l’apposito modello che sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni.

R.M.17/03/09n.67

### Per il socio della coop può rivendere l’immobile dopo 5 anni dal rogito

In caso di assegnazione di un alloggio al socio di una coop edilizia, il vincolo quinquennale di inalienabilità dell’immobile, a pena di decadenza del beneficio “prima casa”, decorre solo dalla data del rogito notarile che determina il trasferimento della proprietà, poiché il semplice atto di assegnazione provvisoria non è idoneo a dar luogo al trasferimento del diritto di proprietà dell’alloggio.

**Risoluzione n.67/E.**



## IVA

[Parlamento Ue risoluzione legislativa 19//03/09](#)

### **Approvata dal Parlamento Ue la proposta di riduzione delle aliquote Iva**

Il Parlamento europeo, nel corso della **seduta** che si è svolta a Bruxelles il **19 febbraio**, con una **risoluzione legislativa** ha licenziato, apportando alcuni emendamenti al testo, la proposta di direttiva del Consiglio sulla modifica delle aliquote ridotte dell'Iva. La proposta di direttiva, in caso di approvazione definitiva, andrà a modificare l'attuale direttiva n.112CE/06. La risoluzione legislativa è stata già inviata dal Parlamento al Consiglio e alla Commissione per i pareri. Si ricorda che la modifica del regime delle aliquote Iva è competenza esclusiva europea e non dipende dai singoli governi nazionali. L'applicazione di questa normativa potrebbe consentire un abbassamento dell'Iva su: servizi di costruzione, restauro, riparazione, trasformazione, manutenzione e pulizia di abitazioni; servizi di ristorazione (ristoranti, bar, *catering*), esclusa la fornitura di bevande alcoliche; servizi su scala locale (cioè il cui fornitore e destinatario si trovano in una stessa ristretta zona geografica), per esempio: piccoli servizi di riparazione (di scarpe, indumenti, *computer* ecc.); servizi di pulizia e cura di tessuti (lavanderia, tintoria, stireria ecc.); cure personali (parrucchieri, estetisti, ecc.); giardinaggio e paesaggistica. I Governi avrebbero, inoltre, il permesso di applicare un'Iva ridotta a prodotti specifici come pannolini per neonati, attrezzature per disabili e audiolibri ma anche Cd-rom.

La Circolare Tributaria

[Cassazione sentenza dep. 13/03/09 n.6124](#)

### **Frodi carosello, la Cassazione definisce quando l'acquirente è responsabile**

Per poter ritenere l'indetraibilità dell'Iva portata dalle fatture emesse dalle società italiane intermediarie (*cartiere*), occorre fornire la prova della loro qualità di società fittizie o, in alternativa, che le negoziazioni poste in essere siano illecite e quindi dimostrare non solo che le società *c.d. filtro* non abbiano corrisposto l'Iva incassata con le fatture ma, soprattutto, che tra le stesse o i loro fornitori vi sia un accordo simulatorio per cui i vari passaggi non avrebbero avuto una giustificazione economica. Sono, in estrema sintesi, i principi contenuti nella **sentenza n.6124**, depositata il **13 marzo**, della Corte di Cassazione sulla detrazione Iva, in relazione ad acquisti di beni ceduti da soggetti coinvolti in "frodi carosello".



Aderente U.A.I.

## ACCERTAMENTO

[Cassazione sentenza dep.12/03/09 n.5947](#)

### **La prenotazione al ristorante prova il reddito**

È legittimo l'accertamento induttivo del reddito basato sull'agenda delle prenotazioni dei tavoli, al di là del fatto che siano poi state confermate o meno. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la **sentenza n.5947 del 12 marzo 2009**, secondo cui, la cosiddetta contabilità in nero, risultante dagli appunti personali e informali dell'imprenditore, costituisce valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art.39 del DPR n.600/73.

[Cassazione sentenza dep.12/03/09 n.5926](#)

### **Il Fisco deve provare documentalmente l'errore del revisore**

La Corte di Cassazione, con la **sentenza n.5926 del 12 marzo 2009**, precisa la valenza delle informazioni riportate dalla relazione del revisore, per i fini fiscali. La relazione della società di revisione prova i costi in bilancio. Infatti, le deduzioni sono valide a meno che l'Amministrazione Finanziaria non riesca a documentare l'errore del revisore. Per i giudici di legittimità, i documenti sono quelli che dimostrino il carattere omissivo del comportamento del revisore, quelli che, pur tributariamente rilevanti, non siano stati oggetto di valutazione da parte del revisore, quelli che sono stati occultati e quelli che consentono di provare i travisamenti del controllo.